SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 2126

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, NOVI, SCHIFANI, BETTAMIO e D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1997

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il nuovo contenzioso tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entrato in vigore, dopo varie proroghe, il 1º aprile 1996, ha profondamente innovato la previgente disciplina sostanziale e procedurale della impugnazione degli atti di imposizione tributaria.

Una delle modifiche procedurali ha riguardato l'obbligatorietà nel processo tributario della assistenza tecnica delle parti, quando il valore della controversia non supera 5 milioni di lire.

La normativa relativa alla enunciazione dei professionisti abilitati a svolgere in giudizio la difesa del contribuente contiene tuttavia una ingiustificata penalizzazione con riguardo ai consulenti del lavoro, i quali non possono assistere il contribuente se non «per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime».

La limitazione dell'attività professionale dei consulenti del lavoro configurata nella norma fiscale è di per sè ingiustificata, oltre che contrastante sia con l'orientamento giurisprudenziale, nel frattempo consolidatosi nel senso della piena estensione ai consulenti del lavoro delle competenze in materia fiscale e tributaria, sia con la specifica normativa dell'ordinamento della professione, che in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione richiede comunque l'espletamento di una prova scritta

e di una orale in materia di diritto tributario.

Inoltre, la stessa norma fiscale pone una contraddizione consistente nel fatto che, mentre si riconosce al consulente del lavoro una specifica competenza professionale nelle materie delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e degli obblighi dei sostituti d'imposta, si afferma implicitamente che detto professionista conoscerebbe, ad esempio, le regole fiscali della riscossione e della impugnazione dei relativi atti impositivi nonchè degli obblighi di dichiarazione dei redditi altrui soltanto limitatamente a tali materie, quasi che per le altre materie tributarie si applicassero regole diverse dalle prime.

Sotto altro profilo la disparità di trattamento sussistente per la categoria professionale in rilievo appare evidente, ove si consideri che la stessa norma fiscale abilita invece i periti commerciali a svolgere attività di difesa in giudizio del contribuente senza alcuna limitazione per materie fiscali, il che non spiega il diverso trattamento fiscale accordato ad una categoria professionale il cui ordinamento di attività professionale non è dissimile da quello del consulente del lavoro.

In conclusione, il presente disegno di legge intende eliminare la sperequazione che la vigente normativa fiscale contiene in ordine alla attività professionale dei consulenti del lavoro. Trattasi, quindi, di modifica normativa che non comporta oneri a carico dell'erario.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «i ragionieri» sono inserite le seguenti: «, i consulenti del lavoro». Conseguentemente, nello stesso comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole da: «i consulenti del lavoro» a «relativi alle ritenute medesime».